



Il Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera a);

VISTO il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» e, in particolare, l'articolo 105, comma 2, in virtù del quale il Ministro per l'economia nazionale può concedere medaglie al merito silvano;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 33;

CONSIDERATO che le attribuzioni dell'allora Ministero dell'economia nazionale sono trasferite, per quanto coerente alla normativa vigente, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, con cadenza annuale, da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste della medaglia al merito silvano in favore dei cittadini italiani e stranieri, nonché degli enti privati o pubblici e dei corpi civili e militari dello Stato che, con iniziative e opere di riconosciuto valore, nonché con segnalati servizi, abbiano acquisito particolari meriti nel campo delle attività agro-silvo-pastorali.

ART. 2

(Medaglia al merito silvano)

1. La medaglia al merito silvano è d'oro, d'argento e di bronzo e comporta il conferimento del diploma di benemerenza, rispettivamente, di prima, seconda e terza classe.

2. La medaglia al merito silvano può essere concessa:

- a) a titolo collettivo o individuale, ai soggetti di cui all'articolo 1;
- b) alla memoria, qualora, all'atto del conferimento, il soggetto è deceduto o l'ente si è estinto.

3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti le dimensioni e il materiale della medaglia, nonché la dicitura, i caratteri e il simbolo su di essa raffigurati.

ART. 3

(Requisiti di onorabilità)

1. La medaglia al merito silvano è conferita, in caso di cittadini italiani e stranieri, solo a persone in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne penali;
- b) non essere state sottoposte a misure di prevenzione o interdittive;
- c) non essere state destinatarie di provvedimenti disciplinari da parte dell'amministrazione di appartenenza.

ART. 4

(Presentazione delle candidature)

1. Le proposte di riconoscimento, con indicazione del tipo di medaglia al merito silvano e del relativo diploma di benemerenzza, sono presentate da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, istituti culturali e scientifici pubblici e privati, università, ordini professionali nonché associazioni produttive e di categoria riconosciute. Qualora ricorrano circostanze eccezionali, possono essere esaminate anche segnalazioni provenienti da soggetti privati.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono inviate al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro il 30 aprile di ogni anno, corredate da una relazione illustrativa dell'attività svolta dal candidato, con indicazione dei suoi titoli di merito e della condotta civile e morale.

3. La medaglia al merito silvano e il relativo diploma di benemerenzza possono essere attribuiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste d'iniziativa, previo parere favorevole della commissione di cui all'articolo 5.

ART. 5

(Commissione esaminatrice)

1. Le proposte di riconoscimento sono esaminate, entro il 31 luglio di ogni anno, da una commissione presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o, per sua delega, dal Sottosegretario designato e costituita da cinque componenti.

2. I componenti della commissione di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste tra i soggetti di comprovata esperienza in materia agro-silvo-pastorale e durano in carica tre anni, con possibilità di essere riconfermati. La commissione si dota di proprio regolamento per disciplinare l'organizzazione e le modalità di svolgimento dei lavori.

3. Le sedute della commissione sono valide quando intervengono almeno due terzi dei componenti. Su ciascuna proposta riferisce un membro della commissione, designato quale relatore dal presidente.

4. L'incarico di componente della commissione è svolto a titolo gratuito e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, rimborso o altra indennità comunque denominati.

ART. 6

(Parere sulle candidature)

1. Le proposte di riconoscimento a cittadini italiani residenti all'estero o a cittadini stranieri sono esaminate dalla commissione, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Le proposte di riconoscimento a corpi, comandi, enti o personale appartenente alle Forze armate sono esaminate dalla commissione, sentito il Ministro competente.
3. Le proposte di riconoscimento a personale dipendente di enti pubblici sono esaminate dalla commissione, sentita l'amministrazione di appartenenza.

ART. 7

(Revoca della medaglia)

1. In caso di perdita dei requisiti di onorabilità, la medaglia e il relativo diploma di benemerenzza sono revocati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 5 che acquisisce, altresì, il parere di cui all'articolo 6 nelle ipotesi ivi previste.
2. La commissione notifica all'interessato la proposta di revoca e gli contesta i fatti su cui essa si fonda, assegnando un termine, non inferiore a venti giorni, per la presentazione per iscritto delle difese da esaminare. Le modalità di svolgimento dei lavori della commissione sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 2, in conformità a quanto disposto al comma 3 del medesimo articolo.

ART. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente regolamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.